

Edizione di lunedì 13 novembre 2017

ENTI NON COMMERCIALI

Riforma del terzo settore: i chiarimenti del CNDCEC

di **Guido Martinelli**

ACCERTAMENTO

Accertamento basato sulla documentazione extracontabile

di **Marco Bargagli**

IVA

Nuovi codici tributo per versare l'iva da split payment

di **Alessandro Bonuzzi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Compensi per sostituzioni, consulenze e domiciliazioni: niente Irap

di **Raffaele Pellino**

ADEMPIMENTI

Rottamazione-bis: tre strade per la definizione agevolata

di **Dottryna**

ENTI NON COMMERCIALI

Riforma del terzo settore: i chiarimenti del CNDCEC

di **Guido Martinelli**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha diramato la circolare **“Riforma del Terzo settore: elementi professionali”** frutto del lavoro congiunto tra l'apposito gruppo di lavoro attivato all'interno e un qualificato gruppo di esperti esterni.

Il lavoro si propone l'obiettivo di *“fornire una serie di approfondimenti e linee guida”* per *“promuovere ed arricchire il confronto sull'analisi dei testi di legge ... la circolare costituisce un primo passo verso la presentazione di una serie di proposte per i decreti correttivi la cui emanazione è prevista dalla legge delega ...”*. In questa chiave mi permetterò di sollevare anch'io qualche **dubbio** sul quale chiedere una risposta ufficiale.

La circolare analizza tutti gli aspetti di rilievo della nuova disciplina, sia civilistica che fiscale, degli enti del terzo settore, ivi compresi quelli **tipizzati** (organizzazioni di volontariato, di promozione sociale, imprese sociali, enti filantropici, società di mutuo soccorso e reti associative) e le novità in materia di **cinque per mille**.

Viene ribadito che la disciplina del codice del terzo settore dovrà essere letta in parallelo con quella del codice civile, per le problematiche costitutive e gestionali, dovendosi rintracciare all'interno di quest'ultimo le parti non disciplinate dal decreto legislativo 117/2017, portante la riforma in esame.

Si prende atto che **numerose saranno le associazioni che per scelta o per impossibilità giuridica, rimarranno estranee alla riforma** (*“ne consegue la prevedibile permanenza di un settore non profit assai vasto e variegato anche al di fuori della nuova disciplina del terzo settore”*). Viene, in maniera del tutto condivisibile, chiarito il ruolo delle **sportive** confermando che queste, pur svolgendo un'attività rientrante tra quelle di interesse generale sulla base di quanto dispone il testo normativo, **potranno continuare ad applicare “l'attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche”** che non viene in alcun modo modificata dalla nuova disciplina.

Questo non significa che esista una incompatibilità tra l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e quello del CONI, *“si ritiene che l'ente sportivo che opta per l'iscrizione nel registro non perda la possibilità di fruire dei benefici accordati agli enti iscritti anche al registro CONI sopra richiamati, salvo rinunciare ... al regime forfetario di cui alla L. 398/1991”*. A prescindere che basterebbe anche solo questa affermazione per raffreddare fortemente l'afflusso delle sportive verso il nuovo Registro del Terzo Settore, a modesto avviso di chi scrive, le perdite di discipline agevolative sarebbero ben maggiori **mettendo in discussione, con l'acquisizione**

della natura da parte delle sportive di ente del terzo settore, sia la possibilità di applicare l'[articolo 148 Tuir](#) (gli enti iscritti sia al registro CONI che a quello del terzo settore, non avendo tipizzato la riforma le sportive, sarebbero classificabili solo come enti del terzo settore e pertanto soggetti non più ricompresi nella novella di detto articolo operata dalla riforma) che l'[articolo 67, primo comma, lett. m\) del Tuir](#), i c.d. compensi sportivi, dovendo i lavoratori del terzo settore operare in condizioni normative non inferiori rispetto a quelle previste dai CCNL. Pertanto, difficilmente potrebbe essere accettato un rapporto di lavoro, quale quello speciale previsto per le sportive, che **non offra copertura previdenziale e assicurativa**.

Rimangono dubbi insiti nel testo legislativo che, ovviamente, l'interprete non poteva far emergere se non con **soluzioni dubitative** o rimandando agli emanandi decreti e circolari amministrative.

Mi riferisco, ad esempio, alla fattispecie di perdite del patrimonio per oltre un terzo, per gli ETS dotati di personalità giuridica, prevista all'[articolo 22 del CTS](#). La disciplina è chiara (anche se rimane il problema di come calcolare detta perdita per enti, che la circolare definisce "piccoli" che potrebbero anche tenere, sotto la soglia prevista, un rendiconto per cassa) ma rimane **il dubbio del momento in cui, causa la perdita, l'ente perde la personalità giuridica**. La logica porta ritenere che questo avvenga nel momento in cui l'assemblea, convocata "senza indugio", **rinuncia a ricostituire il capitale** e determina di proseguire come non riconosciuta. Ma se in questa stessa assemblea si sarà provveduto a mettere in liquidazione l'ente, possibilità comunque prevista dalla norma, **come viene garantito il terzo creditore dell'ente?**

Viene indicato che, salvo per le associazioni di promozione sociale (per le quali vige l'espresso previsione di cui all'[articolo 35 comma 2 del CTS](#)), **"non è previsto divieto esplicito di cessione delle quote associative"**. **Non posso che continuare a chiedermi, in una associazione, cosa significhi "cessione della quota associativa" e, più che altro, come si disciplini e cosa costituisca**.

Non viene indicato (e sarebbe opportuno che il legislatore lo facesse) se **le attività di raccolta fondi con modalità non commerciali svolte in via continuativa**, nel caso in cui si concretizzassero in prestazioni di servizi o cessioni di beni, **possano godere o meno della esclusione da Iva** in quanto ne vengono espressamente esentate, dall'[articolo 89, comma 18](#), solo quelle "**occasionalità**" di cui all'[articolo 79, comma 4](#).

Nulla viene detto su cosa accade se, nelle ODV o nelle APS, per le quali è previsto un numero minimo di associati, questo si riduca al di sotto di tale limite durante l'esercizio sociale. Analogamente **per detti enti la possibilità di avvalersi di collaboratori retribuiti è proporzionata al numero dei volontari. Ma se questi si riducono dovrò / potrò licenziare i dipendenti?**

Come si vede, nonostante il lodevole impegno della circolare importanti e non trascurabili aspetti interpretativi rimangono **oscuri**. È auspicabile che quanto prima siano definiti.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE: LE NOVITÀ PER LE SPORTIVE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Accertamento basato sulla documentazione extracontabile

di **Marco Bargagli**

Nel **corso di una verifica fiscale**, nell'ambito degli **ordinari poteri** riservati agli uffici finanziari, accanto alle **risultanze derivanti dall'esame della documentazione contabile**, è possibile **acquisire dati e notizie** anche di **natura extracontabile**.

L'accesso ha infatti, tra le sue **principali finalità**, l'**acquisizione della documentazione** sia di natura **contabile che extracontabile**, sulla quale **espletare gli approfondimenti necessari** per lo svolgimento dell'attività ispettiva. Tale acquisizione può avvenire o attraverso la **spontanea esibizione da parte del contribuente** ovvero tramite **attività svolte personalmente dai verificatori**, volte al **materiale reperimento della stessa** (Cfr. [circolare 1/2008 del Comando Generale della GDF](#), volume 1, pagina n. 90).

In ordine alla documentazione acquisita riguardante **soggetti terzi** è possibile che, nel corso delle **ricerche effettuate presso la sede o il domicilio di un certo contribuente**, vengano **rinvenuti libri, registri, scritture ed altri documenti**, ivi compresa **documentazione extracontabile**, relativi ad **altre attività riconducibili allo stesso soggetto** nei cui riguardi viene **svolto l'accesso**, ovvero ad **altre attività riconducibili a terzi**.

In entrambi i casi, la **giurisprudenza di legittimità** (cfr. *ex multis* [Corte di Cassazione, sentenza n. 17420 depositata in data 30 agosto 2016](#)) ha riconosciuto che è possibile acquisire la documentazione **relativa all'attività o al contribuente** diversi da quelli cui si **riferiscono i provvedimenti che autorizzano l'accesso**, ferma restando, per l'eventualità in cui si intenda **sottoporre ad ispezione** detta documentazione, il **formale e distinto avvio di un'autonoma attività ispettiva** nei riguardi dell'**attività o del soggetto cui la stessa è riconducibile** (Cfr. [circolare 1/2008 del Comando Generale della GDF](#), volume 2, pagina n. 32).

Con specifico riferimento alla **rilevanza tributaria della documentazione extracontabile** (es. **file informatici, appunti manoscritti, brogliacci, quaderni** etc.), si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la [sentenza n. 14992 pubblicata in data 16 giugno 2017](#), la quale ha **confermato la legittimità della pretesa tributaria** in relazione ai **"compensi in nero"** percepiti dal contribuente, risultanti dalla **documentazione extracontabile**.

In particolare, **nella sentenza in rassegna**, si legge che il **giudice d'appello** aveva rilevato che dal **verbale di constatazione** redatto in sede di verifica si riscontrava il **ritrovamento**, presso la sede della **società verificata**, di **"appunti manoscritti, copia del libretto di risparmio etc."** ove erano state **contabilizzate operazioni "in nero"** e **pagamenti "in nero"** effettuati nei confronti di un **determinato soggetto economico**.

A parere del giudice tributario, gli **indizi forniti dall'ufficio**, prevalentemente **di natura extracontabile**, possedevano i **requisiti di gravità precisione e concordanza**, con conseguente **onere della prova** a carico del contribuente, che **doveva provare** che gli stessi non si riferivano a compensi **percepiti in "evasione di imposta"**.

Sul punto **gli ermellini hanno sottolineato** che, sulla base della **costante giurisprudenza**, nell'**accertamento delle imposte sui redditi**, l'[articolo 39, primo comma, lett. c\), del D.P.R. 600/1973](#) consente di **procedere alla rettifica del reddito** anche quando l'**incompletezza della dichiarazione** risulta dai **verbali relativi ad ispezioni** eseguite nei **confronti di altri contribuenti**, da cui derivino **presunzioni semplici**, desumibili anche dalla **documentazione extracontabile** ed in particolare dalla c.d. **"contabilità in nero"**, costituita da **appunti personali ed informazioni dell'imprenditore**.

Infatti, prosegue la Corte, tra le **scritture contabili disciplinate dagli articoli 2709 e ss. del codice civile** si ricomprendono anche **tutti i documenti che registrano**, in termini **qualitativi e monetari**, **singoli atti d'impresa**, ovvero **rappresentano la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta** (cfr. **Corte di Cassazione, sentenza n. 2094/2014**, che ha affrontato la fattispecie relativa ad un **accertamento fondato sulla documentazione extracontabile di altro contribuente**, reperita in sede di **verifica nei confronti di quest'ultimo** e [Corte di Cassazione, sentenza n. 9210/2011](#)).

Appare quindi evidente che, sulla base dell'approccio ermeneutico espresso in sede di legittimità, la c.d. **"contabilità in nero"**, costituita da **appunti personali ed informazioni dell'imprenditore**, rappresenta un **valido elemento indiziario**, dotato dei **requisiti di gravità, precisione e concordanza** con conseguente **accertamento induttivo** a carico del contribuente che non riesce a fornire **idonea prova contraria** (cfr. Corte di [Cassazione, sentenza n. 24052/2011](#) e **sentenza n. 4080/2015**).

In conclusione, la suprema Corte **ha confermato la tesi espressa** da parte dell'ufficio, **respingendo il ricorso** presentato dal contribuente.

Seminario di specializzazione

ILLECITI FINANZIARI CORRELATI ALL'EVASIONE FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Nuovi codici tributo per versare l'iva da split payment

di **Alessandro Bonuzzi**

A seguito dell'introduzione dello **split payment**, le P.A. e società controllate che **rientrano** nell'ambito applicativo del meccanismo devono osservare specifici **obblighi** in relazione agli acquisti effettuati dai propri fornitori. In particolare, con riferimento agli **adempimenti a carico** della **P.A.** che acquista il bene o il servizio occorre, ancora, fare un distinguo tra **P.A. soggetti passivi** e **P.A. non soggetti passivi**.

Secondo le **nuove disposizioni**, introdotte dalla **Manovra correttiva** con decorrenza **1° luglio 2017**, così come chiarito dalla [circolare AdE 27/E/2017](#), le P.A. e le società assimilate che acquistano beni e servizi nell'esercizio di **attività commerciali**, in relazione alle quali sono **identificate**, di base, sono tenute a effettuare, mediante **modello F24**, in via separata:

- il **versamento dell'iva dovuta entro il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui si verifica l'esigibilità ovvero
- **distinti versamenti** per l'iva dovuta:
 1. in **ciascun giorno del mese**, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
 2. relativamente a **ciascuna fattura** la cui imposta è divenuta esigibile;

senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito **codice tributo**.

Con la [risoluzione AdE 139/E/2017](#), proprio per consentire il versamento, mediante i **modelli "F24"** e **"F24 Enti pubblici"** (F24 EP), dell'iva dovuta dalle P.A. e società, sono stati istituiti i seguenti **codici tributo**:

- per il **modello F24**, il codice tributo **"6041"**, denominato *"IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015"*. In sede di **compilazione**, il codice tributo è esposto nella sezione **"Erario"** esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a debito versati"**, con l'indicazione nei campi **"rateazione/regione/prov./mese rif."** e **"anno di riferimento"**, del mese e dell'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati **"00MM"** e **"AAAA"**;
- per il **modello F24 EP**, il codice tributo **"621E"**, denominato *"IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015"*. In sede di **compilazione**,

nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica Amministrazione che effettua il versamento, mentre nella sezione “**DETTAGLIO VERSAMENTO**” sono indicati:

1. nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
2. nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
3. nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
4. nel campo “riferimento B”, l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

In alternativa, per la P.A. o società, **resta comunque ferma la possibilità di annotare** le fatture di acquisto nel **registro** delle **fatture emesse** così da far confluire l'Iva nel **saldo delle liquidazioni periodiche**.

Per il pagamento dell'Iva relativa ad acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche Amministrazioni nell'ambito delle proprie **attività istituzionali non commerciali** nulla è cambiato. Le P.A. devono, ai sensi dell'[articolo 4 del D.M. 23.01.2015](#), provvedere a versare l'**imposta dovuta**, alternativamente:

- **entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamente** per tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
 - con **versamenti distinti**, sempre entro la scadenza del 16 del mese successivo al momento di esigibilità:
1. in **ciascun giorno del mese**, per il complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
 2. per **ciascuna fattura** la cui imposta è divenuta esigibile.

Il **versamento** deve essere effettuato **senza** possibilità di **compensazione** e utilizzando un apposito **codice tributo**. In particolare, a tal fine, la [risoluzione AdE 15/E/2015](#) ha istituito i **codici tributo**:

- “**620E**”, denominato “*IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972*”, per i soggetti di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\) del D.M. 23.01.2015](#);
- “**6040**”, denominato “*IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972*”, per i soggetti di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera b\) del D.M. 23.01.2015](#).

I versamenti da effettuare con le modalità di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera c\), del D.M. 23.01.2015](#) devono essere, invece, imputati **direttamente** al **capo 8, capitolo 1203, articolo 12** del **bilancio dello Stato**.

OneDay Master

I RIMBORSI IVA, LE COMPENSAZIONI E LE PATOLOGIE SUI VERSAMENTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Compensi per sostituzioni, consulenze e domiciliazioni: niente Irap

di Raffaele Pellino

Non rilevano ai fini Irap, in quanto **non indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione, i compensi corrisposti da un avvocato per la domiciliazione presso i colleghi, i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di "sostituzioni" nonché quelli corrisposti a consulenti esterni.** Questo è quanto sostenuto dalla Cassazione nell'**ordinanza n. 26332 dello scorso 7/11/2017**. Tale orientamento dovrebbe permettere di superare i dubbi sul fatto che l'erogazione di compensi ad altri professionisti inerenti la propria attività possa far scattare l'assoggettamento all'Irap.

Ma veniamo ai fatti.

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della C.T.R. relativa il "silenzio rifiuto" serbato dall'Ufficio nei confronti di una **istanza di rimborso Irap**, lamentando il vizio di nullità della stessa in quanto la C.T.R. si sarebbe limitata ad affermare che i compensi a terzi sono "*verosimilmente*" imputabili a prestazioni esterne (procuratorie e domiciliazioni) senza indicare le fonti dalle quali avrebbe desunto tale verosimiglianza, nonché la violazione degli [articoli 2 e 3 del D.Lgs. 446/1997](#) in quanto, erroneamente, i giudici avevano ritenuto non sussistere il requisito dell'**autonoma organizzazione**.

Intervenendo su quest'ultimo aspetto, la Cassazione, condividendo la tesi dei giudici d'appello, rammenta che **non sono indicativi di "autonoma organizzazione"** ai fini Irap:

- **i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi**, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense che esulano dall'assetto strettamente organizzativo dell'attività professionale ([Cassazione, ordinanza n. 22695/2016](#));
- **i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di "sostituzioni"** ([Cassazione, ordinanza n. 20088/2016](#));
- **i compensi corrisposti a consulenti esterni**; in particolare – richiamando [l'ordinanza 20610/2016](#) – la Cassazione ricorda che non è sufficiente ad integrare il presupposto impositivo "*il versamento da parte del contribuente di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo*". Nell'ambito della stessa ordinanza, la Corte ritiene necessario verificare che i compensi risultino "*occasional*" e riferiti a consulenze "*specifiche e saltuarie*".

Ciò detto, la Corte – cassando quanto sostenuto dall'Ufficio – ritiene che la C.T.R. abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di compensi a terzi ed abbia

compiuto un accertamento di fatto, ritenendo che, sulla base della documentazione in atti, **gli importi erogati**, rapportati all'ammontare dei compensi, **erano imputabili a prestazioni esterne (procuratorie e domiciliazioni) non indicative di significativo apporto di terzi.**

Vale la pena qui ricordare che le sezioni Unite della Cassazione ([sentenza n. 9451/2016](#)), adottando una interpretazione "flessibile", hanno ritenuto che l'impiego "**non occasionale**" di un **dipendente** o di un collaboratore non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione. Nello specifico, secondo i giudici *"l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o **meramente esecutive**, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o ... generico"* non configura un'attività autonomamente organizzata. Ciò vale a condizione che il lavoro altrui si sia limitato all'utilizzo di un solo dipendente o collaboratore.

Per quanto riguarda il ricorso alle **consulenze esterne**, invece, si fa presente che – per la Cassazione ([ordinanza n. 8914/2014](#)) – il relativo utilizzo non è sintomo di una stabile organizzazione, *"ma se mai il contrario, perché proprio chi non dispone di una organizzazione articolata è costretto a ricorrere a consulenze esterne"*. Tuttavia, secondo la [circolare 45/E/2008](#), l'affidamento a terzi, in modo "**non occasionale**", di incombenze "tipiche" dell'attività artistica o professionale, normalmente svolte all'interno dello studio, deve essere valutata ai fini della **sussistenza** dell'autonoma organizzazione.

Non rileva ai fini dell'autonoma organizzazione, invece, l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività "**estranee**" a quelle professionali o artistiche (ad esempio, consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali di un artista) né lo svolgimento presso il professionista di un tirocinio, in quanto lo stesso è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

ADEMPIMENTI

Rottamazione-bis: tre strade per la definizione agevolata

di **Dottryna**



Nel collegato alla manovra di bilancio 2018 pubblicato in G.U. lo scorso 16 ottobre (D.L. 148/2017), il Governo ha definito le “nuove” regole per accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

Al fine di approfondire gli aspetti operativi della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Adempimenti”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza le tre strade per la definizione agevolata.

Entra nel vivo la c.d. “**rottamazione-bis**”, ossia la definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi prevista dal D.L. 148/2017. Sul portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono, infatti, disponibili: il modello (“**DA-2017**”) per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi dell'anno (01/01- 30/09/2017) ed il modello (“**DA-R**”) destinato ai contribuenti che si sono visti respingere l'adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31/12/2016 di una dilazione in essere al 24/10/2016 e, che, intendono presentare una nuova domanda. Sono, inoltre, “**riammessi**” ai benefici della prima rottamazione i contribuenti che si mettono in regola con i versamenti delle rate entro il prossimo 30 novembre.

La prima scadenza nel calendario della rottamazione-*bis* è, quindi, **il 30 novembre 2017**.

Entro detto termine, il contribuente che ha aderito alla “prima” rottamazione (D.L. 193/2016) ma non è riuscito a saldare o ha pagato in modo “incompleto” le prime due rate in scadenza a luglio e settembre, può **regolarizzare la propria posizione** e, quindi, non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto (prime due rate nonché la terza rata in scadenza lo stesso 30/11), **senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni** all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Va sottolineato che **la definizione agevolata “resta valida”** anche laddove il contribuente **abbia già versato, seppur “in ritardo”**, le rate di luglio e settembre. Tuttavia, per non perdere i benefici previsti, dovranno essere rispettate le altre eventuali scadenze indicate nel piano di

rateizzazione scelto al momento dell'adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1).

Per effettuare il pagamento, è necessario **utilizzare il bollettino Rav relativo alla rata di riferimento**, ricevuto unitamente alla “*Comunicazione delle somme dovute*” a seguito della domanda di definizione. I bollettini sono disponibili anche nell'**area riservata** del portale dell'Agenzia entrate-Riscossione.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento della terza rata entro il 30 novembre, il contribuente dovrà rispettare le **scadenze** del suo piano di rateizzazione, che fissa l'eventuale quarta rata ad aprile 2018 e la quinta ed ultima rata a settembre 2018.

La seconda scadenza da ricordare è quella del **31 dicembre 2017**.

Entro detto termine, infatti, i contribuenti che si sono visti respingere la domanda di adesione alla “prima” rottamazione perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016, possono presentare una **nuova istanza di adesione** alla definizione agevolata **compilando il modello “DA-R”**.

Il D.L. 148/2017 stabilisce che gli interessati sono tenuti a versare, **entro il 31 maggio 2018**, le rate non corrisposte dei vecchi piani di dilazione. L'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il **31 marzo 2018** una comunicazione con l'importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l'ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di 3 rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018, comprensive degli interessi legali e dell'aggio.

L'ultima scadenza, in ordine di tempo, da tener presente è quella del **15 maggio 2018**.

Viene, infatti, previsto che la “nuova” rottamazione possa essere applicata ai carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio al 30 settembre 2017**. Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione compilando il **modello “DA-2017”** nonché procedere al versamento delle somme dovute in un numero massimo di **5 rate di pari importo**, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Entro il **30 giugno 2018**, l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica l'importo da versare ed i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA-2017.

Entro il **31 marzo 2018**, invece, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta ad inviare al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

Modalità di pagamento

Il contribuente può effettuare il versamento del dovuto utilizzando una delle seguenti modalità.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >